



CONCLUSIONI: per l'udienza del 08/06/2021, tenutasi a trattazione scritta, erano state depositate note di parte, onde il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i previsti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### Sommario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.....	2
MOTIVI DELLA DECISIONE .....	7
SPESE DI LITE .....	8
P.Q.M.....	8

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio le parti convenute, esponendo:

- il giorno 10-12-17, alle ore 23,30 circa, il veicolo tipo VW Golf targato [REDACTED] di proprietà dell'attore e dal medesimo condotto, percorreva, sulla corsia di destra, in Roma, viale [REDACTED] con direzione via [REDACTED]
- il veicolo attoreo, giunto all'altezza del cavalcavia [REDACTED] (via [REDACTED] [REDACTED]) improvvisamente si trovava davanti alla propria traiettoria di marcia, il veicolo VW Lupo targato [REDACTED] (di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] e condotto da [REDACTED] [REDACTED] assicurato per la rca con [REDACTED] spa - polizza n. [REDACTED]
- il suddetto veicolo VW Lupo perdeva il controllo del mezzo a causa della perdita di aderenza al manto stradale pervaso e reso viscido da fogliame, detriti e rifiuti vari prodotti delle operazioni di spazzamento meccanizzato del tratto di strada, che erano in corso di svolgimento ad opera di un mezzo pulitore [REDACTED] e, in particolare, della macchina operatrice Fiat Iveco [REDACTED] (spazzatrice con tramoggia centrale), targata [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] S.P.A. e condotto da [REDACTED] assicurato per la rca con [REDACTED] - polizza n. [REDACTED] il quale che ingombrava la carreggiata nell'effettuare le non segnalate operazioni di pulizia;
- il suddetto veicolo VW Lupo, perdendo il controllo, urtava il mezzo [REDACTED] e, per l'effetto, veniva sospinto all'indietro, urtando, a sua volta, il veicolo attoreo, il quale, trovatosi la corsia di marcia completamente sbarrata, poneva in essere tutte le manovre atte ad evitare la collisione, ma, non riuscendovi, finiva contro un muro di cinta posto sopra al marciapiede di destra;
- intervenivano sul posto gli agenti della Polizia Roma Capitale, I Gruppo "Ex Trevi", che redigevano verbale;



- gli agenti intervenuti accertavano che la conducente del veicolo VW Lupo targato [REDACTED] sig.ra [REDACTED] era "risultata positiva al test per le sostanze stupefacenti", e ne contestavano la relativa infrazione, comminando la sanzione;
- la responsabilità del sinistro è da ascrivere sia al mezzo [REDACTED] targato [REDACTED] sia al veicolo VW Lupo targato [REDACTED]

Si costituivano le suindicate parti convenute - eccetto [REDACTED] e [REDACTED] che si dichiarano, quindi, contumaci - le quali chiedevano il rigetto della domanda

All'udienza dell'8/7/2020, il Giudice:

- rilevato che l'invito alla negoziazione assistita, contenuto nelle lettere di messa in mora spedite a [REDACTED] spa, [REDACTED] spa, Roma Capitale e [REDACTED] non era stato sottoscritto dalla parte personalmente e, non essendovi firma autografa della parte, non poteva, a fortiori, esservi stata certificazione della stessa da parte del difensore (altro requisito richiesto, come visto, dal D.L. 132/2014);
- rilevato che, comunque, l'invito non era stato rivolto agli altri convenuti in giudizio e, segnatamente, a [REDACTED] e [REDACTED]
- assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita sottoscritto dalla parte personalmente con successiva certificazione dell'autografia della firma da parte del difensore.

Con ordinanza del 6/2/2021, emessa a scioglimento dell'udienza del 27/1/2021, considerato che le parti [REDACTED] avevano eccepito l'improcedibilità del giudizio per non essere stato coltivato il procedimento di negoziazione assistita da parte dell'attore, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8/6/2021, dove, essendo stati domandati i termini ex art. 190 c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i richiesti termini. Con specifico riferimento alla questione di procedibilità, le parti deducevano, nelle rispettive comparse conclusionali, quanto segue.

Parte attrice: *"Quanto alla richiamata eccezione sollevata dalla difesa delle Sig.re [REDACTED] e [REDACTED] di improcedibilità della domanda per non aver coltivato il procedimento di negoziazione assistita, se ne evidenzia nuovamente l'assoluta pretestuosità (come già ampiamente contro eccepito negli scritti difensivi tutti depositati), atteso che 1) è pervenuta alla scrivente difesa, comunicazione a mezzo pec di diniego alla partecipazione da parte della convenuta [REDACTED] spa e [REDACTED] e nessuna comunicazione da parte della [REDACTED] spa (quale istituto assicuratore del veicolo delle convenute e, pertanto, tenuto all'eventuale risarcimento dei danni) equivalente come comportamento ad un diniego espresso; 2) le Sigg.re [REDACTED] e [REDACTED] di cui se ne chiede semplicemente l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro, nella propria*



comparsa hanno concluso chiedendo all'Ill.mo Giudice adito "...dichiarare la [redacted] [redacted] spa obbligata a manlevare e garantire le medesime degli effetti negativi della pronuncia giudiziale e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tutte le somme che dovessero essere eventualmente liquidate in favore sig. [redacted] [redacted] pertanto, la richiesta di manleva (non contestata dalla [redacted] spa, così come neppure il rapporto assicurativo!) fa sì che le stesse non subirebbero alcun pregiudizio patrimoniale dagli effetti di una eventuale pronuncia di accoglimento, essendo la compagnia di assicurazione tenuta al pagamento delle somme; 3) per quanto sopra, si deve ritenere esperito e coltivato il procedimento obbligatorio con esito negativo, poiché sia [redacted] spa, [redacted] sia la [redacted] spa non hanno dato alcun riscontro positivo all'invito alla negoziazione, come risulta in atti".

**Parte convenuta [redacted]** "prende atto che parte attrice non ha coltivato la negoziazione assistita nei confronti delle parti convenute che vi avevano aderito, e l'azione sembra quindi improcedibile/inammissibile: siffatta eccezione, si ribadisce, è peraltro rilevabile anche d'ufficio".

**Parte convenuta [redacted] e [redacted]** "La domanda spiegata da parte attrice è improcedibile per mancato esperimento effettivo del tentativo di negoziazione assistita obbligatorio per legge. Sebbene in data 9/07/2020 il Sig. [redacted] abbia inviato alle parti in causa l'istanza di negoziazione assistita con la sottoscrizione personale dell'attore, certificata come autentica dal proprio difensore, non ha dato seguito alla comunicazione di adesione al suddetto procedimento da parte delle Sig.re [redacted] e [redacted]. Infatti con pec del 05/08/2020 di risposta all'invito rivolto dall'Avv. [redacted] (procuratore di parte attrice), l'Avv. [redacted] (procuratore unitamente e disgiuntamente dall'Avv. [redacted] delle Sig.re [redacted] e [redacted] gli ha comunicato formale adesione delle convenute al procedimento e gli ha chiesto l'invio della convenzione di negoziazione assistita, allegando alla suddetta pec l'atto di adesione all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita sottoscritto personalmente dalle convenute [redacted] e [redacted] con firme certificate dai procuratori costituiti (doc.A allegato alle note di trattazione scritta del 12/01/2021). Nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta alle convenute né ai loro procuratori da parte attrice, che nonostante l'adesione formalmente comunicata, non ha coltivato il suddetto procedimento obbligatorio per legge e non ha inviato, come espressamente richiesto, la convenzione di negoziazione assistita, che sarebbe stata prontamente sottoscritta e restituita. Pertanto, risulta per tabulas come l'attore non abbia dato seguito all'adesione delle convenute, in spregio alla vigente normativa ed all'ordine del Giudice. Tale comportamento omissivo da parte dell'attore ha - di fatto - vanificato la ratio della vigente normativa, che ha reso obbligatorio l'effettivo svolgimento del procedimento di negoziazione assistita. Ne consegue che nel caso di specie non può ritenersi superata la condizione di procedibilità prevista dall'art.3 della L.132/2014, come



sostenuto dalla ormai costante giurisprudenza, "poiché l'invito a stipulare la convenzione è stato seguito da adesione della controparte ma parte attrice non si è attivata in alcun modo per giungere alla conclusione della convenzione di negoziazione" (Cfr. Sent. n.688/2021 del 28/05/2021 del Tribunale di Reggio Emilia). Con tale recente provvedimento reso in un caso analogo a quello per cui è causa, infatti, il Tribunale di Reggio Emilia, ha ritenuto che "ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito con la legge n. 162 del 2014 è sanzionata con l'improcedibilità della domanda giudiziale, non solo la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita - la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura - ma a fronte dell'adesione di controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte. Infatti, "la parte attrice, ricevuta l'adesione della controparte, per conservare gli effetti collegati all'invito deve attivarsi con immediatezza e svolgere con tempestività entro un tempo ragionevolmente contenuto, gli atti necessari a promuovere la conclusione della convenzione di negoziazione: la legge non determina tale termine, ma quest'ultimo deve però considerarsi congruo, nella misura massima stabilita per l'espletamento della procedura, e cioè di tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti".

**Parte convenuta** [REDACTED] - [REDACTED]

"preso atto che parte attrice non ha coltivato la procedura di negoziazione assistita nei confronti delle parti che avevano manifestato la propria adesione, con conseguente rilevanza d'ufficio della improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione promossa dal Sig. [REDACTED]

Le parti attrice e convenuta [REDACTED] e [REDACTED] depositavano, altresì, memorie di replica, da cui risulta, in ordine alla questione di procedibilità:

quanto alla prima: "SULLA ECCEZIONE DI DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PRESENTE GIUDIZIO. Quanto alla richiamata eccezione sollevata dalla difesa delle Sig.re [REDACTED] e [REDACTED] di improcedibilità della domanda per non aver coltivato il procedimento di negoziazione assistita, se ne evidenzia nuovamente l'assoluta pretestuosità (come già ampiamente contro eccepito negli scritti difensivi tutti depositati), atteso che 1) è pervenuta alla scrivente difesa, comunicazione a mezzo pec di diniego alla partecipazione da parte della convenuta [REDACTED] spa e [REDACTED] [REDACTED] e nessuna comunicazione da parte della [REDACTED] [REDACTED] spa (quale istituto assicuratore del veicolo delle convenute e, pertanto, tenuto all'eventuale risarcimento dei danni) equivalente come comportamento ad un diniego espresso; 2) le Sigg.re [REDACTED] e [REDACTED] di cui se ne chiede semplicemente l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro, nella propria comparsa hanno concluso chiedendo all'Ill.mo Giudice adito "...dichiarare la [REDACTED] [REDACTED] spa obbligata a manlevare e garantire le medesime degli effetti negativi



della pronuncia giudiziale e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tutte le somme che dovessero essere eventualmente liquidate in favore sig. [REDACTED] [REDACTED] pertanto, la richiesta di manleva (non contestata dalla [REDACTED] spa, così come neppure il rapporto assicurativo!) fa sì che le stesse non subirebbero alcun pregiudizio patrimoniale dagli effetti di una eventuale pronuncia di accoglimento, essendo la compagnia di assicurazione tenuta al pagamento delle somme; 3) per quanto sopra, si deve ritenere esperito e coltivato il procedimento obbligatorio con esito negativo, poiché sia [REDACTED] spa, [REDACTED] sia la [REDACTED] spa non hanno dato alcun riscontro positivo all'invito alla negoziazione, come risulta in atti. Pertanto, si chiede all'Il.mo Giudice di superare l'eccezione sollevata ex adverso, dichiarando procedibile la presente domanda e concedere i richiesti termini ex art. 183, comma 6 cpc, da ultimo in comparsa conclusionale”;

**quanto alla seconda:** “Come ampiamente argomentato dalle convenute [REDACTED] e [REDACTED] nella propria comparsa conclusionale, l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio, lungi dall'essere “pretestuosa”, è pienamente fondata e merita accoglimento. Infatti la ormai maggioritaria giurisprudenza di merito è concorde nel richiedere un'effettiva e non fittizia partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, sanzionando - come nel caso di specie - la parte che non partecipa affatto all'esperimento del tentativo, ma anche quella che non coltiva il relativo procedimento o non si attiva per parteciparvi effettivamente (Cfr. Sent. Trib. di Tivoli del 17/07/2021). Nel nostro caso risulta per tabulas come la difesa del Sig. [REDACTED] non abbia dato seguito alla comunicazione di adesione al procedimento di negoziazione assistita da parte delle Sig.re [REDACTED] e [REDACTED]. Prive di pregio sono, poi, le eccezioni sollevate ex adverso per giustificare tale mancata prosecuzione, sia quella relativa alla comunicazione di diniego di partecipazione da parte dei convenuti [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] S.p.A. ed alla mancata comunicazione di adesione da parte della convenuta [REDACTED] S.p.A., sia quella - peraltro non corrispondente alla realtà - che l'attore non avrebbe svolto domande nei confronti delle Signore [REDACTED] e [REDACTED] (limitandosi a chiederne “semplicemente l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro”) e che, comunque, queste ultime avrebbero chiesto di essere manlevate e garantite dalla propria compagnia assicuratrice. Relativamente alla prima eccezione, è pacifico che l'invito alla negoziazione assistita debba essere rivolto dall'attore nei confronti di tutti i convenuti (sul punto si richiama in caso analogo l'Ordinanza del Giudice Dott. Franco Adriano Carmelo del 24/02/2021, proc. RG 40357/2020), ma è altrettanto pacifico che il procedimento deve essere coltivato anche a fronte dell'adesione di uno solo di loro. Altro è l'esito del suddetto procedimento, che ben può concludersi anche con il mancato raggiungimento dell'accordo. Di conseguenza, il comportamento omissivo da parte dell'attore ha - di fatto - vanificato la ratio della vigente normativa, che ha reso obbligatorio l'effettivo svolgimento del procedimento di negoziazione



assistita. Quanto alla seconda eccezione, anch'essa è priva di pregio oltre ad essere documentalmente smentita, in quanto, al punto D) delle conclusioni dell'atto di citazione, parte attrice ha chiesto espressamente al Tribunale di "condannare, per l'effetto, le parti convenute in solido o alternativamente tra loro al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni subiti", (quindi non corrisponde al vero che l'attore si sia limitato a chiederne l'accertamento di responsabilità delle convenute [REDACTED] e [REDACTED] ma ne ha chiesto espressamente anche la condanna in solido o alternativamente), a nulla rilevando la domanda di manleva spiegata dalla scrivente difesa. Alla luce di quanto sopra, appare evidente come l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita sia fondata e meriti accoglimento".

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 2, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 162/2014, stabilisce: "1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96".

L'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto dispongono:

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e' già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).



Dalla lettura della normativa riportata risulta che la condizione di procedibilità si considera avverata nel caso del mero invito alla stipula della convenzione assistita solo nel caso in cui lo stesso non sia seguito da adesione o sia seguito da rifiuto.

Argomentando *a contrario*, la condizione di procedibilità non si può considerare avverata col solo invito nell'ipotesi in cui il medesimo sia seguito da adesione, essendo, in tal caso, necessario che la procedura di negoziazione sia ritualmente espletata.

Conferma la tesi esposta, l'art. 2, comma 1, D.L. 132/2014, su riportato, che, nel delineare il contenuto e la finalità della convenzione di negoziazione assistita, presuppone che la stessa, salvo i casi della mancata adesione o del rifiuto dei destinatari del citato invito, sia effettivamente stipulata.

La giurisprudenza ritiene, anzi, che, a seguito dell'adesione, non solo la convenzione debba essere stipulata, ma le parti debbano partecipare personalmente alla negoziazione, salvo che deleghino, con procura sostanziale, altri soggetti (cfr., sul punto, Tribunale di Salerno, sentenza n. 3993 del 16/12/2019), fermo restando che delegati possono essere anche, ma sempre con procura sostanziale, i difensori.

Questo Giudice condivide, quindi, la giurisprudenza menzionata da parte convenuta [REDACTED] e [REDACTED] negli scritti difensivi di cui sopra.

Nella fattispecie in esame, parte attrice, pur inoltrando l'invito alla negoziazione, non ha poi proceduto, nonostante l'adesione della parte convenuta [REDACTED] e [REDACTED] alla stipula della negoziazione assistita, onde la condizione di procedibilità non si è avverata, a nulla rilevando che l'adesione sia provenuta solo dalla parte convenuta menzionata.

#### SPESE DI LITE

Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse si liquidano in dispositivo, tenendo conto che non è stata svolta attività istruttoria, che la causa è definita in virtù di un'eccezione di rito e che, per quanto concerne gli scritti difensivi finali, solo parte convenuta [REDACTED] e [REDACTED] oltre parte attrice, ha depositato non solo la comparsa conclusionale, ma altresì la memoria di replica, peraltro soffermandosi diffusamente, come da quanto sopra riportato, sulla questione di procedibilità. Non si liquidano spese a favore delle parti convenute rimaste contumaci.

#### P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda di [REDACTED]
- condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di parte convenuta [REDACTED] e [REDACTED] delle spese di giudizio, con distrazione a favore dei difensori, avvocati [REDACTED] e [REDACTED] dichiaratisi antistatari, che liquida in € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura



- del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali;
- condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di parte convenuta [REDACTED] SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali;
  - condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di parte convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali.

Così deciso in Roma in data 16/10/2021.

Il Giudice

Dott. Adriano Carmelo Franco